



Ordinanza Ingiunzione - 23 gennaio 2020

Registro dei Provvedimenti

N. 1 del 23 gennaio 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 23 gennaio 2020, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Vista la segnalazione di violazione dati personali (data breach) presentata dalla Società XXX nella persona del sig. XXX, quale Responsabile della Procedura Data Breach dell'azienda stessa, in data 23 agosto 2019, con la quale informava l'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, che l'azienda aveva ricevuto dal Sig. XXX una email con la quale informava che diversi file contenenti dati personali dei clienti dell'azienda (XXX) risultavano pubblicamente accessibili; il sig. XXX indicava nel testo della email un link, tramite il quale sarebbe stato possibile accedere ai suddetti file contenuti in un bucket (storage on line) di Amazon;

visti gli approfondimenti forniti dalla XXX dell'11 settembre 2019;

vista la documentazione agli atti;

CONSIDERATO

Che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;

Che ai sensi dell'art 2, lettera g) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 il *titolare del trattamento dei dati* è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, *ivi compreso il profilo di sicurezza*;

che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 171/2018 il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi previsti dalla legge e deve essere in grado di provarlo;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Che ai sensi dell'art. 2, lettera h) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 il responsabile del trattamento dei dati è colui che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

Che ai sensi dell'art. 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto, trasparente;

Che ai sensi dell'art. 4, lettera f) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

RILEVATO

Che i dati personali oggetto della violazione riguardavano dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alla salute delle persone;

che i dati relativi alla salute rientrano nella categoria dei dati sensibili di cui all'art. 8 della legge 171/2018;

che sono stati violati anche dati personali concernenti minori;

*che per violazione dei dati personali si intende la violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, **la divulgazione non autorizzata** o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;*

che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della legge 171/2018, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio della violazione dei dati personali;

che dalla documentazione presentata (All. 1) emerge che la XXX, era già stata, da tempo, allertata sul problema della visibilità e accessibilità dei dati personali dei suoi clienti e che pertanto si ravvisa una responsabilità in capo al titolare e al responsabile del trattamento dei dati;

che, come si evince dall'all. 3 della documentazione presentata, i tecnici della XXX in seguito sono intervenuti per individuare il problema e bloccare la presunta falla informatica e che è previsto, come dichiarato dal Sig. XXX, un ulteriore intervento dei loro tecnici per modificare le procedure al fine di garantire all'azienda un maggior livello di sicurezza;

che ai fini dell'ammontare della sanzione pecuniaria occorre tenere conto dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione

che il titolare dei dati ha adottato le misure tecniche e organizzative per porre rimedio alla violazione e ridurre gli effetti negativi per gli interessati;

che ha ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura minima per violazione dei dati di cui all'art. 34 della Legge 171/2018;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

ai sensi degli art. 72 e 73 della legge 171/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO L'AUTORITA GARANTE

ORDINA

Alla Società XXX, nella persona del suo legale rappresentate pro tempore di pagare la somma di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dei dati personali prevista dall'art. 34 della legge 171/2018, come indicato in motivazione.

INGIUNGE

Alla società XXX il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 (mille/00) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ingiunzione, più spese di notifica di euro 1,50 (uno/50).

Il pagamento della presente ingiunzione può essere effettuata mediante bonifico bancario:

- **IBAN SM 81 K03225 09800 000010006039**
- **Ecc.ma Camera Repubblica di San Marino**
- **Codice area 225**
- **Causale 592**
- **Indicare nel Bonifico il numero e la data del Provvedimento**

L'AUTORITA' GARANTE

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 69 della Legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della stessa Legge 171/2018.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dovrà esserne data notizia all'Autorità Garante facendo pervenire l'attestazione del versamento all'Ufficio della medesima Autorità.

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX nella persona del legale rappresentante pro tempore.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agdpd.sm
www.garanteprivacy.sm